

sulla pronuncia resa dall'arbitrato, stante l'inapplicabilità all'arbitrato internazionale dell'art. 829, comma 2 c.p.c. (fattispecie precedente al d.lg. n. 40 del 2006). ■ *Cass. civ., sez. I, 08, febbraio 2007, n. 2774*

■ 6. I provvedimenti del giudice ricusato.

Il provvedimento sull'istanza di ricusazione, da parte del giudice indicato come competente dall'art. 53 c.p.c. (nella specie, presidente del tribunale, trattandosi di ricusazione del pretore), non trova ostacolo o preclusione nella circostanza che su tale istanza abbia già deciso lo stesso giudice ricusato, sia pure in termini di dichiarazione di inammissibilità, tenuto conto che detto giudice ricusato si trova in situazione di carenza assoluta del potere di statuire sull'istanza medesima, sicché la sua decisione deve ritenersi giuridicamente inesistente. ■ *Cass. civ., sez. I, 14 febbraio 1984, n. 1113*

■ 7. Il contraddittorio delle parti nel procedimento di ricusazione

L'art. 53 c.p.c., comma 2, attribuisce al giudice ricusato – che non è parte del procedimento incidentale di ricusazione – il diritto di essere ascoltato, ma non lo obbliga a rendere informazioni o chiarimenti, tranne che il giudice della ricusazione lo ritenga necessario per finalità istruttorie. ■ *Cass. civ., sez. III, 5 novembre 2016, n. 22647*

Il procedimento di ricusazione del giudice ha natura giurisdizionale, sicché è necessario garantirvi il contraddittorio delle parti del processo cui la ricusazione accede, le quali devono essere messe in condizione di intervenire e adeguatamente interloquire, senza avere diritto, tuttavia, ad uno specifico termine, che non è previsto dalla legge. ■ *Cass. civ., Sez. Un., 27 luglio 2014, n. 16627*

Art. 54 Ordinanza di ricusazione ⁽¹⁾

[I]. L'ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato.

[II]. La ricusazione è dichiarata inammissibile, se non è stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell'articolo 52.

[III]. Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250 ⁽²⁾.

[IV]. Dell'ordinanza è data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa [125 att.] nel termine perentorio [152², 153] di sei mesi.

⁽¹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 41. 14 luglio 1950, n. 581.

⁽²⁾ Comma così sostituito dall'art. 45, comma 7, della l. 18 giugno 2009, n. 69. Il testo precedente recitava: «L'ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e condanna la parte o il difensore che l'ha proposta a una pena pecuniaria non superiore a 10 euro». Con riferimento a tale testo, la C. Cost., con sentenza 21 marzo 2002, n. 78, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma «nella parte in cui prevede che l'ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, «condanna» la parte o il difensore che l'ha proposta ad una pena pecuniaria, anziché prevedere che «può condannare» la parte o il difensore medesimi ad una pena pecuniaria».

SOMMARIO ■ 1. La sostituzione del giudice ricusato.

■ 1.1. Gli effetti dell'ordinanza di accoglimento. ■ 2. L'impugnabilità e le conseguenze dell'ordinanza di rigetto.

■ 3. Ricorso avverso il capo dell'ordinanza che condanna al pagamento della pena pecuniaria di cui all'art. 54, comma 3, c.p.c.

■ 1. La sostituzione del giudice ricusato.

L'ordinanza che, in accoglimento di istanza di ricusazione, anziché designare nominativamente il giudice sostituto, sostituisca il ricusato con un ufficio impersonalmente indicato, comporta la nullità (e non l'inesistenza) della sentenza emessa dal giudice così designato, per vizio di costituzione del giudice stesso. Tale nullità, in base al richiamo operato dall'art. 158 c.p.c. al successivo art. 161, non si sottrae al principio della conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione, con la conseguenza che, se non è stata rilevata - d'ufficio o su eccezione - dal giudice mal costituito, deve essere denunciata in sede di gravame, dovendosi altrimenti ritenere sanata a seguito del formarsi del giudicato sul punto. ■ *Cass. civ., sez. I, 25 giugno 2002, n. 9240*

Ai sensi dell'art. 54 del c.p.c., l'ordinanza che decide sulla ricusazione valuta la capacità soggettiva del giudice e deve designare nominativamente il sostituto, con la conseguenza che è illegittima se sostituisca il ricusato con un altro ufficio indicato impersonalmente. (Nella specie il giudice di pace è stato sostituito, a seguito di istanza di ricusazione, con provvedimento di generica indicazione dell'ufficio del giudice di pace ad altra sede e non della persona generica titolare dell'incarico). ■ *Cass. civ., sez. I, 28 giugno 2002, n. 9503*

■ 1.1. Gli effetti dell'ordinanza di accoglimento.

L'accoglimento dell'istanza di ricusazione conferisce giuridica rilevanza all'incapacità relativa del giudice ricusato, con conseguente nullità della sentenza quando tale giudice abbia fatto parte del Collegio che ha deciso la controversia, per cui è stato ricusato. ■ *Cass., civ., sez. II, 23 febbraio 1983*

■ 2. L'impugnabilità le conseguenze dell'ordinanza di rigetto.

È inammissibile il regolamento di competenza avverso qualunque provvedimento che decida sull'istanza di astensione del giudice ovvero disponga, rigettandola, la prosecuzione del processo, poiché - ferma restando la convertibilità in motivo di nullità della sentenza dell'eventuale vizio causato dall'incompatibilità del giudice (o dall'omessa sospensione quando invece dovuta), da far valere con gli ordinari mezzi di gravame - detto provvedimento non ha natura decisoria ed anche perché, nell'ordinamento processuale, le questioni attinenti all'astensione del giudice non rilevano sotto il profilo della competenza, dovendosi fare riferimento per i criteri di quest'ultima soltanto all'ufficio al quale il giudice appartiene o che esso riveste e non ai suoi rapporti con la lite o con i litiganti. ■ *Cass., civ., sez. II, 26 aprile 2019, n. 11331*

L'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. perché, pur avendo natura decisoria, manca del necessario carattere di definitività e non ne è precluso il riesame nel corso del processo, attraverso il controllo sulla pronuncia resa dal (o con il concorso del) *index suspectus*, in quanto l'eventuale vizio causato dalla incompatibilità del giudice ricusato si risolve in motivo di nullità dell'attività da

lui svolta e, quindi, di gravame della sentenza dal medesimo emessa. Né può dubitarsi della conformità alla Costituzione dell'art. 53, comma 2, c.p.c., laddove non prevede l'impugnabilità, con il ricorso predetto, dell'ordinanza che decide sulla ricasazione del giudice, dovendosi ritenere il principio di imparzialità sufficientemente garantito dalla possibilità per la parte, che abbia visto rigettata la propria corrispondente istanza, di chiedere al giudice di appello un riesame di tale pronuncia impugnando la sentenza conclusiva resa da quello invano. ■ *Cass. civ., Sez. Un., 11 luglio 2017, n. 24007*

L'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricasazione dello "iudex suspectus" segna automaticamente il "dies ad quem" dell'effetto sospensivo, ricollegato alla proposizione di quell'istanza dall'ultimo comma dell'art. 52 c.p.c., sicché, entro sei mesi dalla conoscenza di tale evento, la parte interessata, per evitare l'estinzione dello stesso, è tenuta a riassumere il processo sospeso, senza che la proposizione di un ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso detta ordinanza possa essere ritenuta equipollente alla riassunzione, in ragione della diversa finalità di tale strumento impugnatorio rispetto a quella di riattivare il giudizio. ■ *Cass. civ., sez. II, 12 ottobre 2017, n. 24007*

Considerato che la sola proposizione di un ricorso per ricasazione non determina *ipso iure* la sospensione del procedimento, il suo rigetto, deciso con ordinanza depositata prima dell'inizio dell'udienza, comporta che la trattazione della causa può legittimamente proseguire, non risultando necessario dare nuovo impulso al giudizio mediante un atto di riassunzione. ■ *Cass. civ., Sez. Un., 22 luglio 2015, n. 15355*

L'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricasazione non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione perché, pur avendo natura decisoria, manca del necessario carattere di definitività e non ne è precluso il riesame nel corso del processo, attraverso il controllo sulla pronuncia resa dal (o con il concorso del) "iudex suspectus", in quanto l'eventuale vizio causato dalla incompatibilità del giudice ricusato si risolve in motivo di nullità dell'attività da lui svolta e, quindi, di gravame della sentenza dal medesimo emessa. Né può dubitarsi della conformità alla Costituzione dell'art. 53, comma 2, c.p.c., laddove non prevede l'impugnabilità, con il ricorso predetto, dell'ordinanza che decide sulla ricasazione del giudice, dovendosi ritenere il principio di imparzialità sufficientemente garantito dalla possibilità per la parte, che abbia visto rigettata la propria corrispondente istanza, di chiedere al giudice di appello un riesame di tale pronuncia impugnando la sentenza conclusiva resa da quello invano ricusato. ■ *Cass. civ., sez. VI, 9 febbraio 2016, n. 2562*

■ 3. Ricorso avverso il capo dell'ordinanza che condanna al pagamento della pena pecuniaria di cui all'art. 54, comma 3, c.p.c.

L'istanza di ricasazione è lo strumento attribuito alla parte per denunciare l'esistenza di una delle situazioni che possono fondare il sospetto della parzialità del giudice ed ha carattere strumentale rispetto alla decisione di merito,

sicché, qualora sia stata rimossa la causa sulla quale è fondata, l'istanza è inammissibile, in virtù di un principio generale ricavabile anche dall'art. 39 c.p.p., secondo il quale la ricasazione si considera non proposta quando il giudice, anche successivamente ad essa, dichiara di astenersi e l'astensione è accolta; in detta ipotesi, il venire meno dell'interesse alla ricasazione fa escludere che la parte possa essere condannata al pagamento di un'ammenda ex art. 54, comma 3, c.p.c., nel testo modificato a seguito della sentenza della C. Cost. n. 78 del 2002 (Nella specie, proposta istanza di ricasazione, la Corte di cassazione aveva sollevato q.l.c. degli art. 52, 53 e 54 c.p.c., dichiarata manifestamente infondata da C. Cost. n. 115 del 2005; la causa era stata quindi chiamata innanzi ad un collegio del quale non faceva parte il giudice ricusato e, conseguentemente, la S.C., dopo avere escluso che nella precedente fase fosse stato pronunciato un provvedimento che impediva la modifica del collegio, ha enunciato il succitato principio). ■ *Cass. civ., sez. I, 09 settembre 2005, n. 18066*

In tema di ricasazione, l'ordinanza recante la condanna della parte che ha proposto la ricasazione - dichiarata inammissibile o rigettata - al **pagamento della pena pecuniaria** di cui all'art. 54, comma 3, c.p.c., **non costituisce un provvedimento definitivo**, stante la possibilità di dedurre, contro di essa, censure nel corso del giudizio di merito, in via consequenziale rispetto alla richiesta di riesame della statuizione di inammissibilità o di rigetto dell'istanza di ricasazione o anche in via autonoma rispetto a quest'ultima; ne consegue che anche il capo dell'ordinanza sulla ricasazione contenente la detta statuizione di **condanna non è suscettibile di impugnazione con il ricorso straordinario per Cassazione**. ■ *Cass. civ., Sez. Un., 20 novembre 2003, n. 17636*

L'estinzione del processo per tardiva riassunzione davanti al giudice di rinvio, ai sensi dell'art. 307, quarto comma, cod. proc. civ. (nel testo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009), deve essere eccepita prima di ogni altra difesa, requisito questo che, una volta soddisfatto, non è vanificato dalla successiva formulazione di un'ulteriore eccezione di estinzione del giudizio per altra causa sopravvenuta, a prescindere dalla precedenza che nell'esposizione successive difese sia data alla seconda causa di estinzione. ■ *Cass. civ., sez. I, 14 ottobre 2010, n. 21255*

In tema di sospensione del processo, nel caso di specie ai sensi dell'articolo 52, ultimo comma, cod. proc. civ., e successiva prosecuzione, se è vero che il processo sospeso deve essere proseguito nei modi stabiliti dalla legge dovendosi considerare irregolare la prosecuzione realizzata con modi diversi, tuttavia, in applicazione del principio generale sancito nell'ultimo comma dell'articolo 156 cod. proc. civ., i vizi del mezzo di prosecuzione non possono essere dedotti, ai fini della nullità degli atti processuali ad essa conseguenti, quando - come è avvenuto nella specie - si sia raggiunto lo scopo di rendere nuovamente attivo il rapporto processuale già quiescente. ■ *Cass. civ., sez. II, 16 giugno 2006, n. 13976*

Art. 55 [Responsabilità civile del giudice]⁽¹⁾

⁽¹⁾ Articolo abrogato dal d.P.R. 9 dicembre 1987, n. 497, in seguito a referendum popolare Il testo recitava: «[I]. Il giudice è civilmente responsabile soltanto: 1) quando nell'esercizio delle sue funzioni è imputabile di dolo, frode o concussione; 2) quando senza giusto motivo rifiuta, omette o ritarda di provvedere sulle domande o istanze delle parti e, in generale, di compiere un atto del suo ministero. [III] Le ipotesi previste dal numero 2 possono avervi solo quando la parte ha depositato in cancelleria istanza al giudice per ottenere il provvedimento o l'atto, e sono decorsi inutilmente dieci giorni dal deposito».

Art. 56 [Autorizzazione] ⁽¹⁾

(1) Articolo abrogato dal d.P.R. 9 dicembre 1987, n. 497, in seguito a referendum popolare. Il testo recitava: «[I]. La domanda per la dichiarazione di responsabilità del giudice non può essere proposta senza l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia. [II]. A richiesta della parte autorizzata la Corte di cassazione designa, con decreto emesso in camera di consiglio, il giudice che deve pronunciare sulla domanda. [III]. Le disposizioni del presente articolo e del precedente non si applicano in caso di costituzione di parte civile nel processo penale o di azione civile in seguito a condanna penale».

CAPO II Del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario

Art. 57 Attività del cancelliere

[I]. Il cancelliere documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dalla legge, le attività proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti.

[II]. Egli assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale [126, 130; 44, 46 att.].

[III]. Quando il giudice provvede per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti, il cancelliere stende la scrittura e vi appone la sua sottoscrizione dopo quella del giudice.

SOMMARIO ■1. Il valore degli atti compiuti dal giudice con l'assistenza del cancelliere. ■2. Accettazione degli atti ricevuti dal cancelliere. ■3. Omessa sottoscrizione del cancelliere. ■4. Incidenza dell'attività del cancelliere sul decorrere dei termini perentori. ■5. Gli atti compiuti dal giudice senza l'assistenza del cancelliere.

■1. Il valore degli atti compiuti dal giudice con l'assistenza del cancelliere.

La sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., integralmente letta in udienza e sottoscritta dal giudice con la sottoscrizione del verbale che la contiene, è da intendersi pubblicata e non può essere dichiarata nulla, anche se il cancelliere non abbia dato atto del deposito in cancelleria e non vi abbia apposto la data e la firma "immediatamente" dopo l'udienza. ■ *Cass. civ., sez. III, 29 maggio 2015, n. 11176*

In mancanza di un'espressa comminatoria, non è configurabile alcuna nullità della sentenza nel caso in cui il testo originale, anziché formato dal cancelliere, in caratteri chiari e facilmente leggibili, mediante copiatura dalla minuta redatta dal giudice, risulti pubblicato direttamente nell'originale minuta scritta di pugno del giudice, ancorché con grafia non facilmente leggibile: l'inosservanza delle disposizioni concernenti la formazione, ad opera del cancelliere, del testo originale della sentenza e la redazione della minuta in caratteri chiari e facilmente leggibili danno infatti luogo a semplici irregolarità, a meno che il testo autografo del giudice non sia assolutamente inidoneo ad assolvere la sua funzione essenziale, consistente nell'esteriorizzazione del contenuto della decisione. ■ *Cass. civ., sez. III, 27 aprile 2015, n. 8481*

■2. Accettazione degli atti ricevuti dal cancelliere.

In tema di redazione della sentenza in formato digitale, la pubblicazione, ai fini della decorrenza del termine cd. "lungo" di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., si perfeziona nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati. ■ *Cass. civ., sez. VI, 29 gennaio 2019, n. 2362*

L'accettazione dell'atto da parte della cancelleria non concorre a integrare la fattispecie del deposito, ma riguarda "il mero inserimento dell'atto nel fascicolo digitale", non potendosi ammettere che "anomalie che bloccano l'inserimento nel fascicolo sortiscano l'effetto di

travolgere retroattivamente il deposito". È infatti opportuno evitare per gli atti telematici che meri errori materiali, anche di piccola entità e privi di rilevanza negli atti analogici, comportino gravi conseguenze processuali, in ipotesi in cui potrebbe non applicarsi l'istituto della rimessione in termini ex art. 153 Cpc, che presuppone la non imputabilità della causa della decadenza. In questo caso, è pertanto da ritenere che il nuovo invio della comparsa di risposta abbia esclusivamente comportato l'eliminazione dell'errore materiale che impediva l'inserimento nel fascicolo di un atto già ritualmente depositato, poiché, come risulta anche dal punto 7.1 della circolare ministeriale del 23/10/2015, "il sistema informatico non consente ancora il trasferimento del fascicolo telematico dall'uno all'altro registro". ■ *Trib. Torino., sez. I., 23 dicembre 2016*

Se il deposito telematico può dirsi eseguito per il mittente a partire dalla data in cui è generata la RdAC, come sancito dalle norme sopra richiamate, non può farsi invece retroagire a tale momento l'effetto ulteriore voluto dall'art. 170 c.p.c., vale a dire la comunicazione dell'atto depositato alle altre parti costituite, posto che la conoscenza dello stesso a beneficio delle parti del processo e del giudice presuppone, nell'infrastruttura del processo civile telematico, che vi sia stata anche l'accettazione da parte dell'operatore di cancelleria. Lo scopo del deposito telematico non può dirsi raggiunto finché non vi è stato l'adempimento da ultimo descritto, la cui prova è data dal "messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione operato dalla cancelleria", come previsto dall'art. 14 co. 10 del provv. DGSIA del 16 aprile 2014 (c.d. quarta pec). ■ *Trib. Avellino, sez. I., 31 maggio 2016*

La mancata o insufficiente attestazione del cancelliere in ordine alla data di deposito di un atto di parte, non può tradursi in prova della inosservanza del termine stabilito per detto deposito, trattandosi di irregolarità imputabili unicamente allo stesso cancelliere, con la conseguenza che la parte ed il giudice possono fare riferimento, in alternativa, ad atti equipollenti aventi analoga efficacia di certezza legale, quali le annotazioni contenute nel registro cronologico e nel registro di repertorio. (Nella fattispecie, relativa alla mancata attestazione del cancelliere mediante timbratura della tempestività del deposito di un ricorso in materia elettorale, ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, la S.C. ha ritenuto valida la certificazione del cancelliere che attestava la data del deposito del ricorso e

del decreto di fissazione dell'udienza notificato alle altre parti, come risultante «dallo storico del registro informatico», in virtù di una relazione di equipollenza discendente dall'applicazione degli art. 4 l. 2 dicembre 1991 n. 399 e 2 d.m. 27 marzo 2000 n. 264). ■ *Cass. civ., sez. V, 16 settembre 2011, n. 19019*

Quando la data del deposito di un atto in cancelleria deve risultare dall'annotazione del cancelliere sull'atto medesimo e dal suo inserimento nell'apposito registro cronologico, l'eventuale omissione o assoluta incertezza di tali annotazioni non può tradursi in prova del mancato o tardivo deposito, non potendosi escludere che, nonostante la menzionata omissione o incertezza, la parte abbia provveduto a depositare l'atto nel termine stabilito qualora quest'ultima circostanza risulti avvalorata da emergenze documentali oggettive. (In applicazione del ritardato principio, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, a fronte di due contraddittorie dichiarazioni rilasciate dalla cancelleria, la prima delle quali segnalava la mancanza di documenti e la seconda al contrario la loro presenza nel fascicolo processuale, aveva prestato fede alla seconda sulla base di molteplici risultanze analiticamente indicate in motivazione). ■ *Cass. civ., sez. III, 20 ottobre 2011, n. 21704*

■ 3. Omessa sottoscrizione del cancelliere.

Il mancato rinvenimento, al momento della decisione della causa, di documenti che la parte invoca, comporta per il giudice l'obbligo di disporre la ricerca di essi con i mezzi a sua disposizione ed eventualmente l'attività ricostruttiva del contenuto dei medesimi, a condizione che gli atti e i documenti siano stati prodotti ritualmente in giudizio e che l'omesso inserimento di essi nel fascicolo non debba essere attribuito alla condotta volontaria della parte. In particolare l'obbligo del giudice di procedere alla ricerca dei documenti ed, eventualmente, alla loro ricostruzione, postula che i documenti siano stati ritualmente depositati nelle forme previste dall'articolo 87 delle disposizioni di attuazione del Cpc in cancelleria, previa attestazione da parte del cancelliere e comunicazione alle controparti o, ancora, in udienza in cui deve essere fatta menzione. (Nella specie, ha osservato la Suprema corte il ricorrente non ha allegato e tantomeno dimostrato né che dell'avvenuto deposito dei documenti fosse stata apposta attestazione dal cancelliere sul fascicolo di parte, né che il giudice abbia mai dato atto nel verbale di udienza dell'avvenuto deposito dei documenti che il ricorrente assume assenti al momento della decisione). ■ *Cass. civ., sez. II, 13 agosto 2015, n. 16854*

La mancata assistenza del cancelliere nella formazione del processo verbale di udienza o l'omessa sottoscrizione del detto verbale da parte del cancelliere stesso non comportano l'inesistenza o la nullità dell'atto, in quanto la funzione del cancelliere ha soltanto natura integrativa di quella del giudice e le predette mancanze non incidono sull'idoneità dell'atto al concreto raggiungimento degli scopi cui è destinato. ■ *Cass. civ., sez. V, 20 aprile 2007, n. 9389*

La pubblicazione della sentenza mediante il deposito della stessa nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, ai sensi dell'art. 133 comma 1 c.p.c., deposito consistente nella consegna ufficiale al cancelliere dell'originale della decisione sottoscritto dal giudice, costituisce un elemento essenziale per l'esistenza giuridica dell'atto; al contrario la certificazione che del compimento di tali attività deve essere eseguita dal cancelliere, a norma del comma 2 dello stesso art. 133, è estrinseca all'atto e non incide sull'esistenza, sulla regolarità e sull'eseguitività di esso. Né la mancanza della sottoscrizione della sentenzata parte del cancelliere è causa di nullità, essendo prevista tale sanzione esclusivamente rispetto al difetto della sottoscrizione del giudice (art. 161 c.p.c.), mentre la funzione autenticatrice assolta dalla firma del cancelliere trova un efficace surrogato nell'annotazione

della sentenza completa dei requisiti previsti dall'art. 132 c.p.c. nei registri di cancelleria ■ *Cass. civ., sez. II, 20 febbraio 1992, n. 2084*

■ 4. Incidenza dell'attività del cancelliere sul decorrere dei termini perentori.

Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata devono essere eseguite, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, esclusivamente mediante deposito in cancelleria quando essi non abbiano provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, salva la sola ipotesi in cui non sia possibile procedere tramite posta elettronica certificata per causa non imputabile al destinatario medesimo, nel qual caso, in base al comma 8 del citato art. 16, trova applicazione l'art. 136, comma 3, c.p.c. ■ *Cass. civ., sez. II, 28 dicembre 2018, n. 33547*

Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso straordinario per cassazione, avverso i provvedimenti definitivi di contenuto decisorio adottati dal tribunale fallimentare, tra cui il decreto che pronuncia sul compenso dovuto al curatore, non decorre dalla data del deposito in cancelleria del decreto, bensì dalla data della comunicazione o notificazione d'ufficio dello stesso agli interessati, eseguita esclusivamente dall'organo competente, ossia dal cancelliere. Ne consegue che, in quanto funzionale alla individuazione del momento di decorrenza di un termine perentorio, essa non può trovare un equipollente nella conoscenza di fatto, "aliunde" acquisita, del provvedimento stesso, ad esempio perché comunicato dal curatore. ■ *Cass. civ., sez. I, 25 ottobre 2018, n. 27123*

A norma dell'art. 133 c.p.c., la consegna dell'originale completo del documento-sentenza al cancelliere, nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, avvia il procedimento di pubblicazione, il quale si compie, senza soluzione di continuità, con la certificazione del deposito mediante l'apposizione, in calce al documento, della firma e della data del cancelliere, che devono essere contemporanee alla data della consegna ufficiale della sentenza, in tal modo resa pubblica per effetto di legge. È pertanto da escludere che il cancelliere, preposto, nell'espletamento di tale attività, alla tutela della fede pubblica, possa attestare che la sentenza, già pubblicata, ai sensi dell'art. 133 c.c., alla data del suo deposito, viene pubblicata in data successiva, con la conseguenza che, ove sulla sentenza siano state apposte due date, una di deposito, senza espressa specificazione che il documento contiene soltanto la minuta del provvedimento, e l'altra di pubblicazione, tutti gli effetti giuridici derivanti dalla pubblicazione della sentenza decorrono già dalla data del suo deposito. (Nella specie la sentenza conteneva due annotazioni, una con la dicitura pervenuto in cancelleria depositata in cancelleria oggi 7 gennaio 2003, l'altra con la dicitura sentenza pubblicata il 14 marzo 2013: in applicazione del principio di cui sopra la Suprema corte ha affermato che nella specie la sentenza era stata pubblicata il 7 gennaio 2033 e che da tale data decorreva il termine di cui all'art. 327 c.p.c.). ■ *Cass. civ., sez. I, 4 luglio 2013, n. 16749*

Allorquando la data del deposito di un atto in cancelleria deve risultare da annotazione del cancelliere sull'atto medesimo (e dal suo inserimento nell'apposito registro cronologico), la eventuale omissione o assoluta incertezza sull'esteriorità di tale annotazione, (e del suo inserimento nel richiamato registro) non può tradursi in prova della inosservanza del termine stabilito per detto deposito, perché questa omissione costituisce una irregolarità imputabile unicamente al cancelliere, dalla quale non si può dedurre la tardività del deposito stesso, non potendosi escludere che, nonostante l'anzidetta omissione, la parte abbia provveduto a depositare l'atto

nel termine stabilito qualora quest'ultima circostanza sia comunque avvalorata da emergenze documentali oggettive riconducibili all'ufficio giudiziario e riferibili allo specifico ■ *Cass. civ., sez. II, 23 dicembre 2010, n. 26010*

Allorquando l'osservanza del termine perentorio stabilito per il deposito di un atto di parte in cancelleria deve essere documentata necessariamente attraverso l'attestazione ufficiale del cancelliere, incombe alla parte, su cui grava l'onere di provare la tempestività dell'adempimento, di controllare l'effettiva opposizione della attestazione; poiché l'eventuale omissione comporta l'impossibilità di verificare il tempo dell'avvenuto deposito è presunta la non tempestività dell'atto. (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva ritenuto improcedibile il ricorso in materia di inleggibilità a seguito di mancata certificazione della data di deposito). ■ *Cass. civ., sez. I, 30 luglio 1999, n. 8261*

In tema di contenzioso tributario, **il termine per l'impugnazione della sentenza, nel caso in cui nessuna delle parti abbia provveduto alla sua notificazione, decorre dalla sua pubblicazione**, che ha luogo mediante deposito in segreteria, attestato dalla data e dalla firma apposte dal segretario; tali attestazioni, provenendo da un pubblico ufficiale, costituiscono atto pubblico la cui efficacia probatoria può essere inficiata soltanto attraverso la proposizione della querela di falso, e prevalgono sulla comunicazione di detto deposito alle parti, cui pure il segretario è tenuto. Pertanto, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, non può assumere alcun rilievo una dichiarazione rilasciata dal segretario, in cui si attesti l'avvenuto deposito della sentenza in data diversa da quella riportata sul provvedimento, in base alla mera interrogazione del terminale, anziché al riscontro con il registro cronologico o con quello di trasmissione all'ufficio del Registro, e senza neppure prospettare un errore materiale nella data apposta sulla sentenza ■ *Cass. civ., sez. V, 05 dicembre 2007, n. 25356*

In tema di **reclamo endofallimentare avverso i decreti del giudice delegato**, ai sensi dell'art. 26 l. fall. (nel testo vigente anteriormente al d.lg. n. 5 del 2006), il termine iniziale di decorrenza per la relativa presentazione coincide con la comunicazione del decreto alla parte, da effettuarsi, di regola, ai sensi degli art. 136 e s. c.p.c., ovvero con forme equipollenti, che però non possono prescindere da un'attività del cancelliere, organo infungibilmente deputato a tale incombenza processuale, secondo il predetto art. 136 e l'art. 45 disp. att. c.p.c. (Nella specie, la S.C. cassando con rinvio il decreto del tribunale fallimentare che aveva ritenuto tardivo il reclamo avverso l'ordinanza di vendita immobiliare e il decreto di trasferimento, di cui parte ricorrente era venuta a conoscenza in altro processo esecutivo, ha ritenuto che la predetta conoscenza non fosse in realtà effettiva poiché

acquisita non già dalla banca ricorrente bensì da un procuratore legale che la rappresentava in un distinto processo, diverso da quello fallimentare) ■ *Cass. civ., sez. I, 25 gennaio 2008, n. 1746*

In caso di doppia data – di deposito e di pubblicazione – apposta dal cancelliere sulla sentenza, sintende rimessa in termini e non decaduta la parte che abbia proposto l'impugnazione nel termine "lungo" decorrente non dalla data di deposito, ma dalla successiva data di pubblicazione, qualora, emerga dagli atti, anche per implicito, che dall'attestazione del deposito non sia derivata la conoscenza della sentenza". ■ *Cass. civ., sez. I, 11 maggio 2016, n. 9614*

In tema di **contenzioso elettorale**, la tempestività del deposito del ricorso introduttivo può essere desunta, non solo dall'attestazione del cancelliere apposta sul ricorso medesimo, ma anche dalla certificazione del deposito di altro, successivo atto, della parte o del giudice (nella specie, sottoscrizione, da parte del cancelliere, del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione), avvenuto entro il termine perentorio d'impugnazione stabilito dalla legge, dalla quale possa incontestabilmente dedursi la tempestività del deposito del primo ■ *Cass. civ., sez. I, 15 febbraio 1996, n. 1141*

5. Gli atti compiuti dal giudice senza l'assistenza del cancelliere.

La mancata assistenza del cancelliere nella formazione del processo verbale di udienza o l'omessa sottoscrizione del detto verbale da parte del cancelliere stesso non comportano l'inesistenza o la nullità dell'atto, in quanto la funzione del cancelliere ha soltanto natura integrativa di quella del giudice e le predette mancanze non incidono sull'idoneità dell'atto al concreto raggiungimento degli scopi cui è destinato. ■ *Cass. civ., sez. V, 20 aprile 2007, n. 9389*

In carenza di una specifica comminatoria di nullità, il mancato rispetto delle norme relative alla dettatura e alla redazione del processo verbale (art. 57 e 130 c.p.c.) non vizia l'udienza civile e non rende gli atti in essa compiuti inidonei al raggiungimento del loro scopo, tenuto conto, altresì, che con la sottoscrizione del giudice viene ugualmente soddisfatta la finalità sostanziale di attribuire pubblica fede a quanto documentato nel verbale medesimo ■ *Cass. civ., sez. II, 25 ottobre 2006, n. 22841*

La mancata sottoscrizione da parte del cancelliere del processo verbale della domanda proposta oralmente davanti al giudice di pace a norma dell'art. 316 c.p.c. non comporta l'inesistenza o la nullità dell'atto, ma una semplice irregolarità, non vertendosi in un'ipotesi di mancanza di un requisito di forma indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto ("vocat in jus), una volta che questo sia stato conseguito con la notifica del verbale alla controparte. ■ *Cass. civ., sez. III, 21 aprile 2009, n. 4033*

Art. 58 Altre attività del cancelliere

[1]. Il cancelliere attende al rilascio di copie ed estratti autentici dei documenti prodotti, all'iscrizione delle cause a ruolo, alla formazione del fascicolo d'ufficio [168²] e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni [136] e alle notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice, nonché alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.

SOMMARIO ■1. Attività di certificazione del cancelliere. ■2. Attività di custodia. ■3. Le comunicazioni effettuate dal cancelliere. ■4. La prova della notifica telematica. ■5. Decorrenza dei termini e notifica effettuata dal cancelliere.

1. Attività di certificazione del cancelliere.

L'attestazione con la quale il cancelliere, ai sensi dell'art.

133, comma 2, c.p.c., dà atto del deposito della sentenza costituisce atto pubblico la cui efficacia probatoria, ex art. 2700 c.c., può essere posta nel nulla solo con la proposizione della querela di falso. Pertanto, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, la sentenza deve ritenersi depositata nella data indicata, sia pure erroneamente, dal cancelliere, fino a che non sia attivata, con esito positivo, la suddetta procedura di falso. ■ *Cass.*